



# CITTA' di ROSOLINA

Provincia di Rovigo



Rep. n° \_\_\_\_\_ del Segretario Comunale di Rosolina (RO) del \_\_\_\_\_

**CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DI BENI DEMANIALI NEL COMUNE  
DI ROSOLINA – LOC. \_\_\_\_\_ LA CUI FINALITA' E'**

**\_\_\_\_\_ CON OGGETTO \_\_\_\_\_**

• \_\_\_\_\_ (NCT/NCEU DI ROVIGO FOGLIO \_\_\_\_ MAPP. \_\_\_\_\_ )

In Rosolina, addì \_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), tra:

- il Comune di Rosolina, nella persona \_\_\_\_\_, nato/a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, domiciliato/a per qualità presso l'infrascritta Amministrazione, che agisce nel  
presente atto in veste di Responsabile del Settore \_\_\_\_\_ del Comune di Rosolina, Ente  
pubblico territoriale con sede in Rosolina – Viale Marconi n° 24 (codice fiscale  
81004580296 e partita iva 00689790293), e quindi in rappresentanza e nell'interesse del  
Comune ai sensi dell'art. 107, comma 3 lett. c) del decreto legislativo del 18 agosto 2000 n°  
267 (T.U.E.L.) e del vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei  
Servizi nominato/a con decreto del Sindaco n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, in  
esecuzione del proprio provvedimento concessorio n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

E

- la ditta “\_\_\_\_\_” con sede a \_\_\_\_\_ partita iva:  
\_\_\_\_\_ legalmente rappresentata nel presente atto da  
\_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente  
\_\_\_\_\_ codice fiscale: \_\_\_\_\_ .

**Premesso che:**

- il Comune di Rosolina è titolare della funzione amministrativa per il rilascio, il rinnovo e ogni modificazione inerente le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, ai sensi dell’art. 46 Legge Regionale del Veneto 4 novembre 2002 n° 33 e ss.mm.ii. “*Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di turismo*”;
- con determinazione del Responsabile del Settore \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato l’avviso inerente il rilascio della concessione demaniale marittima di che trattasi con oggetto: “*Adozione procedura ad evidenza pubblica per il rilascio di una concessione demaniale marittima di beni demaniali nel Comune di Rosolina – loc. \_\_\_\_\_ la cui finalità è \_\_\_\_\_ con oggetto \_\_\_\_\_ (NCT/NCEU di Rovigo foglio \_\_\_\_\_ mapp. \_\_\_\_\_)*”;
- l’avviso per il rilascio della concessione demaniale marittima di che trattasi è stato pubblicato all’albo pretorio comunale *on line* al n° \_\_\_\_\_ per il periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, nonché sul sito web del Comune di Rosolina;
- in data \_\_\_\_\_ è stata adottata la determinazione del Responsabile del Settore \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stata aggiudicata definitivamente alla ditta “\_\_\_\_\_” la concessione demaniale marittima di beni demaniali nel Comune di Rosolina – loc. \_\_\_\_\_ la cui finalità è \_\_\_\_\_ con oggetto \_\_\_\_\_ (NCT/NCEU di Rovigo foglio \_\_\_\_\_ mapp. \_\_\_\_\_);

- con provvedimento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato disposto il rilascio della concessione demaniale marittima di che trattasi, come disciplinata nel presente atto.

Per quanto sopra premesso, si procede alla sottoscrizione della presente concessione demaniale marittima per scrittura privata autenticata.

**ART. 1 – OGGETTO, FINALITA’ E DURATA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA**

Il Comune di Rosolina, come sopra identificato, RILASCIA alla ditta “\_\_\_\_\_”, come sopra identificata, la concessione demaniale marittima di beni demaniali nel Comune di Rosolina – loc. \_\_\_\_\_ la cui finalità è \_\_\_\_\_ con oggetto \_\_\_\_\_ (NCT/NCEU di Rovigo foglio \_\_\_\_ mapp. \_\_\_\_\_), nel rispetto della normativa vigente e dello strumento urbanistico vigente, così come identificata negli elaborati tecnici allegati nn° \_\_\_\_\_ al presente disciplinare. Tale ambito demaniale consiste in:

Foglio NCT/NCEU Rovigo	Mapp.	Tipologia	superficie
		area scoperta	mq (salvo successiva verifica)
		area occupata da impianti di facile rimozione	mq (salvo successiva verifica)
		area occupata da impianti di difficile rimozione	mq (salvo successiva verifica)
		pertinenza demaniale	mq (salvo successiva verifica)

L’occupazione dei beni demaniali sopra citati viene rilasciata unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio ed avrà la durata di \_\_\_\_\_ anni e più precisamente dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. La concessione demaniale marittima è subordinata al rispetto in toto delle condizioni di seguito specificate.

**ART. 2 – CANONE CONCESSORIO - IMPOSTA REGIONALE - FIDEIUSSIONE BANCARIA ART. 17 R.C.N. e ART. 50 L.R. VENETO N° 33/2002**

In forza del presente disciplinare la ditta “\_\_\_\_\_” è tenuta a corrispondere, nel rispetto del termine disposto dalla normativa vigente, a favore dell’Erario Statale in riconoscimento della demanialità del bene concesso il canone complessivo, per l’intero periodo di concessione, pari ad € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) salvo conguagli ed eventuali aggiornamenti annuali - da corrispondersi in rate annuali per un importo per anno pari ad € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) salvo conguagli ed eventuali aggiornamenti annuali.

Il sopra citato canone demaniale è stato determinato in base a quanto disposto dal D.L. 5 ottobre 1993 n° 400 recante “Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”, convertito con modificazioni ed integrazioni nella legge 4 dicembre 1993 n° 494, successivamente modificata dalla legge 27.12.2006 n° 296 (legge finanziaria 2007) e quest’ultima a sua volta modificata dalle disposizioni di cui all’art. 100 del D.L. 104/2020, convertito con legge n. 126 del 13.10.2020, nonché dalla legge n° 118 del 05.08.2022, così come modificata dal D.L. n° 131 del 16.09.2024, convertito con modificazioni dalla Legge n° 166 del 14.11.2024;

La ditta concessionaria, ai sensi dell’art. 49 comma 1 L.R. Veneto n° 33/2002 è, inoltre, tenuta al versamento annuale dell’imposta regionale nella misura stabilita dalla legge regionale 17.01.1972 n° 1 “Disciplina dell’imposta sulle concessioni statali” e s.m.i..

La ditta concessionaria ha presentato in data \_\_\_\_\_ prot. \_\_\_\_\_, ai fini di quanto disposto dall’art. 17 R.C.N. e dall’art. 50 della L.R. Veneto n° 33 del 04.11.2002, a garanzia dell’osservanza degli obblighi assunti con la presente concessione demaniale marittima, Fideiussione Bancaria n° \_\_\_\_\_ emessa il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ con beneficiari il Comune di Rosolina e l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Veneto per un importo pari ad € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), equivalente a due annualità del canone demaniale e relativa imposta regionale anno \_\_\_\_\_, il cui ammontare dovrà essere annualmente adeguato in

relazione all'aggiornamento del canone stesso e della relativa imposta regionale. Gli enti garantiti, in caso di inadempienza agli obblighi concessori, possono, a loro insindacabile giudizio, incamerare, in tutto o in parte, la garanzia, oppure rivalersi sul concessionario per il soddisfacimento dei crediti o per il rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l'amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare l'importo garantito con la fideiussoria sopra menzionata.

### **ART. 3 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, il concessionario è responsabile verso l'amministrazione degli obblighi assunti e verso terzi di ogni danno cagionato nell'esercizio della concessione alle persone o alle cose o agli animali. Il concessionario assume l'obbligo di manlevare e rendere indenne l'amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione e non richiedere risarcimenti per danni alle opere dipendenti da eventi calamitosi, anche di eccezionale violenza o da qualunque altra causa.

Il concessionario ha presentato in data \_\_\_\_\_ prot. \_\_\_\_\_ Polizza Assicurativa n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ a garanzia incendio e rischi accessori con riferimento alle pertinenze demaniali marittime, così come richiesto dall'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Veneto con la nota prot. 22015/2247 DR-VE del 11/02/2015, acquisita al protocollo comunale al n° 3279 del 04.03.2015. E' onere del concessionario stipulare detta polizza anche con riferimento alle opere che saranno realizzate in forza della "progettualità" aggiudicata in sede di gara.

La concessione demaniale marittima viene rilasciata con l'obbligo a carico del concessionario di dare attuazione alla "progettualità" presentata in sede di gara \_\_\_\_\_ (rif. avviso di gara datato \_\_\_\_\_ prot. \_\_\_\_\_), aggiudicata con determinazione del responsabile del \_\_\_\_\_ settore n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ .

Le parti danno atto che la succitata “progettualità” deve essere realizzata secondo le prescrizioni di seguito specificate, le quali sono state formulate, in sede di rilascio dei pareri richiesti nell’ambito della procedura di gara, dagli enti competenti in materia di demanio marittimo turistico ricreativo.

Prima dell’inizio dei lavori e dell’esercizio dell’attività la ditta “\_\_\_\_\_” dovrà acquisire tutti i pareri / autorizzazioni / nulla osta / titoli abilitativi comunque denominati previsti dalla normativa vigente.

Nel rispetto di quanto prescritto da \_\_\_\_\_ la ditta concessionaria deve:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il concessionario è tenuto, oltre al rispetto di quanto disposto dalle discipline doganali e di pubblica sicurezza e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente, all’osservanza delle condizioni di seguito specificate.

Fermo restando quanto eventualmente prescritto dalla Direzione Regionale Veneto dell’Agenzia del Demanio, in merito all’incameramento delle opere da realizzarsi da parte del concessionario, quando viene a cessare la concessione demaniale marittima la ditta “\_\_\_\_\_” è tenuta al rispetto di quanto previsto dall’art. 49 del Codice della Navigazione e dall’art. 31 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione.

L’Amministrazione Comunale avrà sempre facoltà di revocare, in tutto o in parte, la presente concessione demaniale marittima ai sensi dell’art. 42 del Codice della Navigazione e delle norme vigenti. Parimenti l’Amministrazione Comunale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione demaniale secondo quanto disposto dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, l’eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. In particolare il mancato versamento per almeno due

annualità del canone demaniale comporterà la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese l'area occupata, secondo le modalità di cui all'art. 49 del Codice della Navigazione e di cui all'art. 31 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione demaniale marittima che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese ai sensi dell'art. 84 del Codice della Navigazione oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che la Pubblica Amministrazione competente avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso ai sensi dell'art. 84 del Codice della Navigazione.

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri per la manutenzione necessaria per la conservazione dei beni oggetto della presente concessione demaniale marittima, ivi compresi i beni di proprietà dello Stato. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'amministrazione comunale dell'esatto adempimento degli oneri assunti con la concessione demaniale marittima.

Il concessionario non potrà eccedere i limiti assegnati, né variarli, non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione demaniale marittima, se non nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente. Non potrà, inoltre, indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate. Dovrà lasciare libero

l'accesso, sia di giorno sia di notte, ai beni oggetto della presente concessione demaniale marittima al personale del Comune, della Capitaneria di Porto, della Regione Veneto, dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni competenti.

Il concessionario è tenuto, a norma dell'art. 23 della legge 104/92 a porre in essere ogni apprestamento necessario a garantire la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare da parte di persone disabili. L'inosservanza di tale obbligo comporterà la decadenza della presente concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione.

Fermo restando il disposto dell'art. 49 del Codice della Navigazione e dell'art. 31 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, nei casi di revoca, decadenza e scadenza della concessione, le opere non amovibili costruite dal concessionario senza aver acquisito i titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente, restano acquisite allo Stato senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di ordinare la demolizione con la restituzione del bene in pristino stato dei luoghi, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di urbanistica, nonché ferme restando le responsabilità anche penali che ne derivano.

Il concessionario si obbliga alla conclusione formale dell'iter amministrativo afferente eventuali procedimenti finalizzati all'ottenimento di sanatorie, anche se non avviati dallo stesso, inclusi gli eventuali oneri e sanzioni eventualmente dovuti per la regolarizzazione del bene (quali ad esempio la corresponsione di indennizzi all'Erario). A conclusione dell'iter innanzi menzionato i manufatti di che trattasi potranno essere acquisiti fra i beni dello Stato a norma delle leggi vigenti.

La presente concessione demaniale marittima, in ragione di quanto stabilito dall'art. 1 comma 250 della legge 27.12.2006 n° 296 sarà revocata / dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda responsabile di gravi violazioni edilizie, che costituiscono inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione ai sensi dell'art. 5 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005 n° 296.

Il concessionario, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1 comma 251 punto e) della legge 27.12.2006 n° 296, ha l'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella presente concessione demaniale marittima, anche al fine di balneazione.

Il concessionario dovrà provvedere alla pulizia e smaltimento dei rifiuti nella zona oggetto della presente concessione demaniale marittima e nelle immediate adiacenze.

Per poter iniziare l'esercizio delle attività il concessionario deve essere in possesso di tutti i titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente.

Qualora nella concessione d.m. sia inclusa anche parte dell'arenile il concessionario, durante il periodo invernale **deve predisporre idonee protezioni di "difesa della costa"** (*quali, a titolo meramente esemplificativo, reti frangivento*) che consentano comunque in caso di emergenza il libero transito dei mezzi di soccorso e/o protezione e senza che le stesse comportino innovazioni nella concessione demaniale o alterazione dei luoghi.

Nel caso in cui nella parte di arenile inclusa nella concessione d.m. vengano realizzate delle **strutture**, salvo quanto eventualmente diversamente specificato nei "pareri" degli enti competenti, le stesse **devono consentire lo smontaggio 24/48 ore** a semplice richiesta dell'amministrazione senza possibilità di rivalsa da parte del concessionario cui può essere ordinato lo sgombero immediato e la messa in pristino stato dell'area.

Il concessionario con la firma del presente atto accetta espressamente di corrispondere ogni eventuale conguaglio del canone e dell'imposta regionale dovuti a norma di legge, anche se il provvedimento interverrà successivamente alla scadenza della presente concessione demaniale marittima.

Il concessionario si impegna a produrre secondo le modalità ed i termini che saranno indicati dall'amministrazione pubblica competente, documentazione inerente eventuali aggiornamenti del S.I.D. (Sistema Informativo Demanio marittimo) relativamente alla presente concessione demaniale marittima.

Il concessionario ha l'obbligo di ottemperare a tutte le disposizioni impartite dall'Autorità Comunale in materia d'uso e disciplina del Demanio marittimo e di prestare osservanza ai contenuti della strumentazione urbanistica vigente per l'area oggetto della presente concessione demaniale marittima. La presente concessione demaniale marittima riguarda esclusivamente l'occupazione della zona demaniale ed è rilasciata a titolo precario.

Il concessionario ha l'obbligo di utilizzare la concessione demaniale marittima per lo scopo (coerentemente con l'oggetto e la finalità) per cui è stata rilasciata. In caso di uso difforme l'amministrazione preposta darà luogo, ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione, alla decadenza dalla stessa.

Il concessionario è tenuto al rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia, nonché all'osservanza di tutte le disposizioni impartite dalle autorità a tal fine preposte.

#### **ART. 4 – DOCUMENTI ANNESSI ALLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA**

Sono da considerarsi parti integranti della concessione demaniale marittima, il presente disciplinare, la “progettualità” presentata in sede di gara \_\_\_\_\_ (rif. avviso di gara datato \_\_\_\_\_ prot. \_\_\_\_\_), aggiudicata con determinazione del responsabile del \_\_\_\_\_ settore n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la quale risulta modificata / integrata secondo le prescrizioni (impartite da parte degli enti competenti in ambito demaniale e) descritte all'art. 3 del presente disciplinare. Sono da considerarsi, inoltre, parti integranti della presente concessione i seguenti elaborati tecnici:

**allegato n° \_\_\_\_\_** ( \_\_\_\_\_ );

**allegato n° \_\_\_\_\_** ( \_\_\_\_\_ );

**allegato n° \_\_\_\_\_** ( \_\_\_\_\_ );

#### **ART. 5 – RICONSEGNA DEI BENI CONCESSI**

Alla scadenza della concessione demaniale marittima la ditta “\_\_\_\_\_” è tenuta alla riconsegna dei beni demaniali, ai sensi dell'art. 34 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione. All'atto della riconsegna sarà redatto apposito verbale.

#### **ART. 6 – VERTENZE**

Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono unicamente all'autorità giudiziaria competente.

#### **ART. 7 – RINVIO**

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare, sono applicabili le disposizioni, contenute nella legge e nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 18.11.1923 n° 2440 e Regio Decreto 23.05.1924 n° 827 e successive modifiche ed integrazioni), nonché le disposizioni del codice della navigazione, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, che si intendono riportate ed approvate per intero nonché le leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

#### **ART. 8 – VALORE DEL CONTRATTO**

Ai fini della registrazione del presente atto l'importo del valore contrattuale ammonta ad € \_\_\_\_\_, \_\_ (\_\_\_\_\_ / \_\_).

#### **ART. 9 – SPESE E REGISTRAZIONE**

Tutte le spese inerenti al presente atto e consequenziali ivi comprese le spese di bollo, di registrazione fiscale e diritti di segreteria di cui alla tabella "D", art. 40 n° 1 della legge 08.06.1962 n° 640 e successive modifiche sono a carico del concessionario.

Le parti chiedono che il presente disciplinare venga trasmesso al Segretario Comunale per l'autenticazione delle firme, l'inserimento nel repertorio dei contratti e il deposito agli atti della segreteria comunale.

Il presente atto, soggetto a registrazione ai sensi di legge, viene firmato dalle parti in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi.

Il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio presso: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ il cui indirizzo pec è \_\_\_\_\_ .

Letto, confermato e sottoscritto.

Rosolina, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL \_\_ SETTORE

IL CONCESSIONARIO

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile i sottoscrittori dichiarano di approvare espressamente ed integralmente le condizioni riportate nell'art. 2 "Canone concessorio – imposta regionale – polizza fideiussoria art. 17 R.C.N." e nell'art. 3 "Obblighi del concessionario" del presente disciplinare.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rosolina, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL \_\_ SETTORE

IL CONCESSIONARIO

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Rep. n° \_\_\_\_\_ del Segretario Comunale di Rosolina (RO) del \_\_\_\_\_.

Certifico io sottoscritto \_\_\_\_\_, Segretario Comunale di Rosolina (RO), legittimato ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera C del D.Lgs. n° 267/2000, che hanno firmato in mia presenza l'atto che precede i signori della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo:

- \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di Responsabile del \_\_\_\_\_ Settore del Comune di Rosolina \_\_\_\_\_,
- \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ della ditta "\_\_\_\_\_".

Rosolina, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_